

Deliberazione n. 10/2011/PAR



REPUBBLICA ITALIANA

la

Corte dei conti

in

Sezione regionale del controllo

per l'Emilia - Romagna

composta dai Magistrati

| | |
|----------------------------|--------------------|
| dr. Mario Donno | Presidente |
| dr. Massimo Romano | Consigliere |
| dr. Ugo Marchetti | Consigliere |
| dr.ssa Maria Teresa D'Urso | Primo Referendario |

visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti,
approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive
modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20, il decreto-legge 23
ottobre 1996, n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n.
639 e l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di

controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

vista la legge della Regione Emilia-Romagna n. 13 del 9 ottobre 2009, istitutiva del Consiglio delle Autonomie, insediatosi il 17 dicembre 2009;

vista la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del comune di Correggio (RE) in data 24 febbraio 2011 per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali che ha espresso sulla questione il proprio orientamento;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 4 giugno 2009 n. 9/ SEZAUT/2009/Inpr;

vista l'ordinanza presidenziale n. 9 dell' 11 marzo 2011, con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

udito nella Camera di consiglio il magistrato relatore, primo referendario Maria Teresa D'Urso;

ritenuto in

FATTO

Il Sindaco del comune di Correggio (RE) , per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, ha inoltrato a questa Sezione, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131,

richiesta di parere relativamente alle disposizioni contenute nell'articolo 6, comma 2, del d. l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, laddove dispone che *"la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonchè la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.."*.

In particolare l'Ente chiede se tali disposizioni debbano o meno ritenersi applicabili anche nei confronti di tutti gli Organi (presidente e consiglio di amministrazione) di un'Istituzione.

ritenuto in

DIRITTO

L'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

La Sezione delle Autonomie, con documento approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004, ha fissato principi e modalità di esercizio dell'attività consultiva, al fine di garantire l'uniformità di indirizzo in materia ed evitare il rischio di una disorganica proliferazione di richieste di pareri e, soprattutto, di soluzioni contrastanti con successive pronunce specifiche delle Sezioni

giurisdizionali o di controllo o con indirizzi di coordinamento.

Con riguardo al piano oggettivo, gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti nella già richiamata adunanza del 27 aprile 2004 hanno ritenuto ammissibili le richieste di pareri relative ad atti generali, atti o schemi di atti di normazione primaria o secondaria ovvero inerenti all'interpretazione di norme vigenti, o soluzioni tecniche rivolte ad assicurare la necessaria armonizzazione nella compilazione dei bilanci e dei rendiconti, ovvero riguardanti la preventiva valutazione di formulari e scritture contabili che gli enti intendano adottare.

La Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 5/2006 del 17 febbraio 2006, ha inteso ulteriormente precisare i limiti oggettivi della funzione consultiva, chiarendo che essa deve ritenersi circoscritta *“alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli.*

Se è vero, infatti, che ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente all'amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture di bilancio, è anche vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase 'discendente'

distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata da normative di carattere contabilistico”.

Alla luce delle suesposte considerazioni, la richiesta di parere in esame risulta, pertanto, essere ammissibile sotto il profilo soggettivo ed oggettivo.

Nel merito, si osserva che Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato — nella circolare n. 40 del 23/12/2010 con la quale vengono fornite alle varie Amministrazioni dello Stato ed enti e organismi pubblici sottoposti alla loro vigilanza, le indicazioni in ordine alla predisposizione dei bilanci per l'anno 2011, ha evidenziato, in ordine all'applicazione dell'art. 6, comma 2, che *“l'ambito applicativo... è costituito da tutti gli enti (con personalità giuridica di diritto pubblico e privato, anche non ricompresi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione) che ricevono, non “una tantum”, contributi a carico delle finanze pubbliche”.*

Sulla base di tale interpretazione l'Istituzione, che è un organismo strumentale dell'ente locale, privo di una propria personalità giuridica e dotato di autonomia gestionale ai sensi dell'articolo 114 TUEL, dovrebbe ritenersi escluso dall'ambito applicativo della norma da ultimo citata.

Tale interpretazione non appare, ad avviso del Collegio, condivisibile, in relazione alla finalità della norma, che è quella di perseguire un contenimento della spesa pubblica.

Se, infatti, la partecipazione ad organi collegiali, anche di

amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico di finanze pubbliche è onorifica, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni dalla legge 122/2010, deve ragionevolmente ritenersi gratuita la partecipazione a tutti gli organi delle Istituzioni, che rappresentano semplicemente una formula organizzatoria dall'ente locale.

Con particolare riguardo allo specifico quesito posto dall'Ente, si precisa che la portata generale della norma, non consente di operare distinzioni, in quanto il dato testuale fa riferimento non alla carica rivestita (presidente, assessore, consigliere), ma alla qualifica comune di componente dell'organo collegiale.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Sezione sulla richiesta avanzata.

La Sezione, vista altresì la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 4 giugno 2009 n. 9/ SEZAUT/2009/Inpr, ritiene il presente parere conforme all'orientamento consolidato delle Sezioni regionali di controllo, ed, in quanto tale, idoneo a mantenere uniformità di indirizzo ed a prevenire il rischio di pronunce contrastanti.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria, al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Emilia-Romagna, e, per conoscenza, al Sindaco del comune di Correggio (RE).

Così deliberato in Bologna nell'adunanza del 24 marzo 2011.

IL PRESIDENTE

IL RELATORE

f.to(Mario Donno)

f.to (Maria Teresa D'Urso)

Depositata in segreteria il 24 marzo 2011.

Il Direttore di segreteria

f.to (Rossella Broccoli)